



MERCATO AGRICOLO “LINEA VERDE”

**DISCIPLINARE DI MERCATO
FASE SPERIMENTALE**

INDICE

- ART. 1 – ISTITUZIONE DEL MERCATO AGRICOLO IN FORMA SPERIMENTALE**
- ART. 2 – FINALITÀ DEL MERCATO**
- ART. 3 – DEFINIZIONI**
- ART. 4 – LOCALIZZAZIONE, CADENZA E ORGANICO**
- ART. 5 – PRODOTTI AMMESSI**
- ART. 6 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**
- ART. 7 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**
- ART. 8 – ASSEGNAZIONE POSTEGGIO**
- ART. 9 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE VACANTI**
- ART. 10 – MIGLIORIE**
- ART. 11 – SUBINGRESSO**
- ART. 12 - ORARI**
- ART. 13 – ATTREZZATURE DI VENDITA**
- ART. 14 – MODALITÀ DI VENDITA**
- ART. 15 – PREZZI**
- ART. 16 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI**
- ART. 17 – PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO**
- ART. 18 – DISPOSIZIONI IGIENICO - SANITARIE**
- ART. 19 – INIZIATIVE COLLATERALI DI PROMOZIONE**
- ART. 20 – CANONI E TRIBUTI**
- ART. 21 – VIGILANZA E SANZIONI**
- ART. 22 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE**
- ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE**

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL MERCATO AGRICOLO IN FORMA SPERIMENTALE

1. Considerato che risulta opportuno promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli, è istituito un mercato agricolo, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 29 dicembre 2007.
2. Il mercato è attuato in forma sperimentale ed è gestito direttamente dal Comune, che, attraverso i competenti uffici, compie tutti gli adempimenti, i controlli e le azioni necessarie a garantirne il regolare svolgimento e a valorizzarne e tutelarne l'immagine e sarà denominato "LINEA VERDE".
3. Il presente disciplinare, adottato ai sensi dell'art. 4 comma 3 del succitato Decreto, e in conformità alle indicazioni fornite dalla Direzione Agricoltura della Regione Lombardia con circolare n. MI.2008.0025389 del 11.12.2008, regola le modalità di partecipazione al mercato e quelle di vendita ed è finalizzato alla valorizzazione della tipicità e della provenienza dei prodotti.
4. L'esercizio dell'attività di vendita diretta all'interno del mercato non è soggetto alla disciplina sul commercio resta in essere l'osservanza di rispettare le vigenti disposizioni in materia di esposizione dei prezzi, vendita a peso netto, strumenti di pesatura, etichettatura.
5. La partecipazione al mercato agricolo è subordinata al rispetto da parte delle aziende delle normative vigenti in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante, igienico-sanitaria, ambientale, di sicurezza alimentare, di sicurezza sui luoghi del lavoro, degli adempimenti in materia fiscale e contabile, nonché delle norme a tutela dei consumatori.
6. Ogni azienda partecipante al mercato assume la piena responsabilità dei prodotti posti in vendita e delle informazioni rese al pubblico.

ART. 2 - FINALITÀ DEL MERCATO

1. L'istituzione del mercato agricolo persegue le seguenti finalità:
 - soddisfare le esigenze dei consumatori, in ordine all'acquisto di prodotti agricoli locali che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione;
 - favorire lo sviluppo locale, attraverso la valorizzazione delle risorse del territorio;
 - promuovere l'attività di vendita di imprese agricole operanti nell'ambito territoriale del mercato, che si impegnino a rispettare precisi requisiti di qualità e di trasparenza;
 - promuovere la conoscenza della cultura rurale e delle produzioni e tradizioni agricole locali;
 - tutelare la qualità della produzione agro-alimentare locale;
 - promuovere azioni d'informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
 - promuovere il valore della stagionalità dei prodotti locali, in quanto strettamente connessa alla salubrità degli alimenti, garantendo l'acquisto di merce fresca e di stagione;
 - consentire la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza dal territorio, favorendo la trasparenza delle indicazioni riguardanti le caratteristiche organolettiche, la qualità e genuinità dei prodotti, la stagionalità, la tipicità, il mantenimento della biodiversità, la sostenibilità e salubrità del processo produttivo;
 - favorire, attraverso la "filiera corta" e l'eliminazione dei vari intermediari, il contenimento del prezzo di vendita al dettaglio, con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore e di un risparmio per il consumatore;
 - ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente che per la sicurezza stradale;
 - promuovere azioni di educazione alimentare e di orientamento ai consumi, affermando il valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e di storia.

ART. 3 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente disciplinare si intende per:

1. **IMPREDITORE AGRICOLO:** l'esercente così come delineato dall'art. 2135 del codice civile.

2. **IMPRESA AGRICOLA:** l'impresa conduttrice di un'azienda agricola avente la sede produttiva nell'ambito territoriale.

3. **AMBITO TERRITORIALE:** territorio amministrativo della Regione Lombardia.

ART. 4 - LOCALIZZAZIONE, CADENZA E ORGANICO

1. Il mercato agricolo di Leffe si svolge con cadenza mensile, nel terzo martedì di ogni mese, a partire dal terzo martedì di maggio e precisamente il 19.05.2015, nell'area sotto i portici dell'edificio ove ha sede il Comune, area come meglio individuata nella planimetria depositata agli atti dell'ufficio commercio e sarà costituito da un numero di posteggi (o spazi espositivi) che in questa fase sperimentale saranno gestiti direttamente dall'ufficio commercio sulla base delle manifestazioni di interesse che perverranno e delle esigenze degli operatori stessi. Per eventi particolari, di volta in volta, l'Amministrazione potrà valutare l'estensione dell'area da assegnare alla Piazzetta Servalli.

2. L'esatta dislocazione dei posteggi all'interno dell'area mercatale e la loro dimensione saranno stabiliti dal responsabile del servizio competente, in relazione al numero degli operatori ammessi e alle esigenze legate alle tipologie dei prodotti e delle attrezzature, tenendo conto anche della necessità di allacciamento alla rete elettrica.

3. Compatibilmente con gli spazi disponibili, i posteggi dovranno avere dimensioni il più possibile omogenee tra loro. Non sono ammesse presenze di automarket. Nel caso in cui, in corso di sperimentazione, dovessero pervenire richieste in tal senso, la Giunta Comunale farà eventuali valutazioni.

4. Ogni imprenditore agricolo, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, potrà essere titolare di un solo posteggio.

ART. 5 - PRODOTTI AMMESSI

1. Nel mercato possono essere posti in vendita prodotti agricoli rientranti nelle seguenti categorie merceologiche:

- ortofrutticoli freschi, funghi;
- ortofrutticoli trasformati (succhi di frutta e di verdura, confetture, marmellate, conserve di ortaggi e simili);
- prodotti lattiero – caseari: latte fresco e derivati, ovvero formaggio fresco e stagionato, burro e yogurt;
- carni e derivati;
- salumi,
- pane e prodotti da forno;
- vino, birra ed aceti;
- olio di oliva d'origine;
- uova;
- miele e altri prodotti derivati dall'apicoltura;
- erbe officinali, aromatiche e loro derivati;
- piante e fiori;
- farine;
- legna da ardere.

2. I prodotti posti in vendita devono provenire dall'azienda dell'imprenditore agricolo concessionario del posteggio o dall'azienda di soci imprenditori agricoli e possono essere ottenuti, anche a seguito di attività di manipolazione, conservazione, trasformazione o valorizzazione.

3. I prodotti posti in vendita devono provenire dall'ambito produttivo territoriale, essere tipici del territorio ed essere assolutamente stagionali sia che si tratti di prodotti freschi sia che si tratti di prodotti trasformati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici di origine prevalentemente aziendale, a sensi dell'art. 4, comma 5 del D.Lgs 18.5.2001 n.228.

4. Le aziende titolari di posteggio, previa richiesta al Comune, possono vendere un solo prodotto di origine nazionale proveniente

da un ambito produttivo extra territoriale. In questo caso dovrà essere dimostrato, con idonea documentazione, il titolo di godimento del fondo agricolo di produzione.

5. Nel caso di prodotti trasformati, gli ingredienti utilizzati per la preparazione dovranno essere prevalentemente di origine aziendale e tipici (in caso di prodotto complesso, la regola dell'origine degli ingredienti vale per l'ingrediente principale).

6. Qualora la produzione o la trasformazione non avvenga in azienda, si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione fiscale e sanitaria, l'origine aziendale della materia prima.

7. Per gli allevamenti apistici che praticano il nomadismo, previo accordo con l'amministrazione comunale, sarà possibile porre in vendita le tipologie di miele derivanti da colture extraprovinciali a condizione che la trasformazione avvenga in laboratori siti in provincia di Bergamo.

8. I prodotti devono essere puliti e privi di residui.

9. E' fatto assoluto divieto di vendere, detenere per la vendita animali vivi. Eventuali esposizioni saranno esaminate dagli uffici sentiti gli organismi competenti.

10. Le aziende che pongono in vendita animali macellati o prodotti derivanti dall'allevamento (salumi, latte fresco e trasformato, uova, ecc.) dovranno dimostrare attraverso il piano di autocontrollo ai sensi del decreto legislativo 155/97 (Haccp) e le specifiche leggi di settore, l'assenza di trattamenti ormonali agli animali, la perfetta salubrità e sanità del processo produttivo, l'assenza di farine animali nell'alimentazione degli animali.

11. Nell'organizzazione del mercato, si dovrà ricercare la più ampia rappresentatività di categorie merceologiche, ai fini di un giusto livello di assortimento; se necessario, il responsabile del servizio competente potrà predeterminare un numero massimo di aziende ammesse per ogni tipologia di prodotto e/o nella fase di sperimentazione attuare le assegnazioni tenendo in considerazione detto obiettivo.

12. Tutti i prodotti posti in vendita devono essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della normativa vigente per i singoli prodotti e devono riportare l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice, nonché del prezzo per unità di misura o di confezione con relativa pesatura.

ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

1. Possono essere ammessi a partecipare al mercato agricolo di Leffe gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. n.228, iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, che rispettino le seguenti condizioni:

a) abbiano la sede produttiva nell'ambito territoriale della Regione Lombardia con esclusione di ambiti territoriali diversi;

b) vendano prodotti agricoli della propria azienda, o dell'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;

c) siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228;

d) siano iscritti all'I.N.P.S., ai sensi delle leggi 26/10/1957, n° 1047, 9.1.1963 n. 9 e 2/8/1990 n. 233 e successive modifiche.

2. Costituisce titolo preferenziale l'iscrizione ai sensi della Legge Regione n. 7/2000 – D.G.R. n. 20732 del 16.2.2005 e D.Lgs n. 99 del 29.3.2004, e successive modifiche, come Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).

3. Non possono partecipare al mercato gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

ART. 7 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. L'assegnazione dei posteggi, in questa fase sperimentale, avverrà direttamente dal responsabile del procedimento che terrà in considerazione le disposizioni impartite col presente disciplinare. In caso di sua assenza l'assegnazione avverrà da parte della Polizia Locale o da eventuali sostituti al servizio;

2. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono partecipare al mercato agricolo devono far pervenire al Comune specifica manifestazione di interesse, contenente:

a. la ragione sociale con l'indicazione delle generalità del/i richiedente/i;

b. gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese;

c. l'indicazione del luogo della sede produttiva dell'azienda;

d. la tipologia dei prodotti che intendono porre in vendita;

e. le dimensioni del posteggio richiesto nonché l'individuazione delle presenze nell'anno 2015 ed eventuali ulteriori esigenze (energia elettrica, tavolo);

f. la garanzia che saranno messe in atto le azioni necessarie alla trasparenza dei prezzi e al riconoscimento dell'origine dei prodotti. In particolare, la garanzia che, per ogni prodotto, oltre alle indicazioni previste per legge, venga esposto un cartello leggibile riportante il prezzo per etto e/o per chilo, il prezzo per confezione di pesatura inferiore, l'indicazione della provenienza del prodotto (ragione sociale dell'azienda agricola, comune di produzione);

g. l'eventuale previsione di modalità di organizzazione che favoriscano la tutela dell'ambiente (per esempio, l'utilizzo obbligatorio di sacchetti in materiale biodegradabile, la preferenza verso prodotti a basso impatto ambientale e di prossimità, ecc.);

h. l'eventuale previsione di attività collaterali al mercato finalizzate all'educazione alimentare e a favorire la conoscenza e la sensibilità dei consumatori verso i prodotti del territorio e le modalità produttive;

i. la garanzia che gli addetti alla vendita siano i titolari o i relativi familiari coadiuvanti, i soci o i dipendenti delle Aziende agricole partecipanti al mercato;

j. l'impegno a porre in vendita prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dalla propria Azienda o dall'Azienda di soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;

k. l'impegno a porre in vendita prodotti ottenuti nell'ambito territoriale del mercato;

l. la specificazione del periodo in cui si intende partecipare al mercato, per i prodotti a carattere stagionale.

3. Nella manifestazione di interesse l'interessato dovrà autocertificare, con le modalità previste dalla vigente normativa, i seguenti requisiti:

a. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 10 della legge n. 575/1965 (Legge antimafia);

b. di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art.6 comma 3 del presente disciplinare;

c. l'eventuale possesso della qualifica regionale d'Imprenditore Agricolo Professionale, indicando gli estremi identificativi di rilascio della stessa;

d. eventuale possesso di certificazioni di qualità, corsi di formazione frequentati o altri titoli di priorità che si intendono far valere, indicando gli estremi identificativi;

e. estremi dell'eventuale presentazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione, della comunicazione ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs n. 228/2001 o di precedenti autorizzazioni amministrative e sanitarie possedute.

4. Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;

- in caso di società autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 del comma 2 da parte di tutti i soggetti indicati dall'articolo 2 del D.P.R. 252/98;

5. La presentazione della manifestazione di interesse alla partecipazione implica l'integrale accettazione delle condizioni contenute nel presente disciplinare.

6. Qualora le manifestazioni di interesse di partecipazione al mercato superino il numero dei posti disponibili, verrà redatta una graduatoria, da parte dell'ufficio Commercio, dando la precedenza, in ordine decrescente, alle aziende:

a) con offerta di prodotti agricoli non presenti sul mercato;

b) che dichiarano la presenza a tutta la fase di sperimentazione;

c) con sede produttiva nel Comune di Leffe;

d) con sede produttiva nella Provincia di Bergamo;

e) con sede produttiva nelle altre Province Lombarde;

- f) Possesso di certificazioni di qualità (DOP, IGP, DOC, DOCG, STG, IGT ecc);
- g) Iscrizione I.A.P.;
- h) Partecipazione a corsi di formazione sulla vendita diretta e sulla sicurezza alimentare;
- i) Iniziative per la tutela ambientale;
- j) Realizzazione iniziative collaterali;
- k) ordine cronologico di presentazione della manifestazione di interesse a partecipare al mercato.

7. Le condizioni indicate nei punti precedenti costituiscono titoli preferenziali nel senso che quello che precede in elenco prevale, in via assoluta su tutti quelli che seguono.

8. I posteggi saranno assegnati fino ad esaurimento delle disponibilità di spazi.

9. Fatte salve eventuali esigenze di ordine sanitario o commerciale, gli operatori potranno presentare una proposta sulla preferenza del posteggio. L'assegnazione comunque avverrà da parte del funzionario addetto, a sua esclusiva discrezionalità, garantendo la continuità dei posteggi del mercato.

10. Nella fase di sperimentazione il posteggio può essere assegnato anche per singola presenza. Nel caso l'operatore non partecipi a tutto il periodo di sperimentazione dovrà indicare le date di presenza o presentare per ogni presenza istanza, salvo il caso di partecipazione per "spunta". In questo ultimo caso, se non già agli atti, l'impresa dovrà fornire le dichiarazioni a comprova del possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare. Nel caso in cui fosse nella necessità di rettificare la dichiarazione delle sue presenze dovrà tempestivamente (almeno 15 giorni prima) informare per scritto l'ufficio commercio per permettere agli uffici di gestire l'assegnazione del relativo posteggio ad altro operatore.

ART. 8 - ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO

1. Il Comune rilascia, agli operatori che hanno presentato manifestazione di interesse a partecipare al mercato definendo nell'atto la calendarizzazione delle presenze, ammessi sulla base dei dettami del presente disciplinare a presenziare al mercato, atto di assenso all'occupazione di posteggio nel mercato agricolo di Lefte, nelle segnalate giornate. Per presenze singole non definite o presenze di spunta, la ricevuta di avvenuto pagamento costituirà titolo all'occupazione.

ART. 9 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE VACANTI

1. Qualora, entro trenta minuti dall'inizio delle operazioni di vendita, non si sia ancora presentato il titolare di un posteggio che aveva dichiarato la presenza a tutta la fase di sperimentazione, questo sarà assegnato per quel giorno ad un altro soggetto, a condizione che non sia concessionario di un altro posteggio nello stesso mercato, che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente provvedimento.
2. Gli assegnatari di posteggi che non siano presenti all'ora stabilita o che arrivino in ritardo non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata.
3. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti, comunemente detta "spunta", è effettuata direttamente dal responsabile del procedimento o dal personale della Polizia Locale o sostituti del servizio, sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute e/o di operatori presenti aventi titolo, tenendo conto dei parametri individuati nel presente disciplinare.
4. L'assegnatario del posteggio dovrà provvedere al preventivo pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico relativo alla superficie concessa e della tassa di smaltimento rifiuti, con le modalità e secondo le tariffe vigenti.

ART. 10 - MIGLIORIE

1. L'operatore che, intenda ottenere l'ampliamento del proprio posteggio, deve farne richiesta scritta al settore competente, che la esaminerà e nel caso l'ampliamento risulti possibile, la richiesta sarà accolta, modificando previamente, le dimensioni del posteggio. Nel caso l'ampliamento non risulti possibile, si verificherà la possibilità di concedere, in alternativa, il trasferimento in altro posteggio di idonee dimensioni.

ART. 11 - SUBINGRESSO

1. A seguito di trasferimento dell'azienda agricola per atto fra vivi o a causa di morte, il diritto all'uso del posteggio è trasferita al subentrante, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
2. Il subentrante è comunque tenuto a comprovare l'effettivo trasferimento dell'azienda.

ART. 12 - ORARI

1. Il mercato agricolo si svolgerà, di norma, nella sola fascia mattutina.
2. Le operazioni di vendita si terranno dalle ore 8:00 alle ore 13:00. L'accesso all'area non potrà essere antecedente alle ore 7:00 e lo sgombero dell'area non potrà avvenire dopo le ore 14:00.
3. In occasione di particolari festività e di manifestazioni promozionali, culturali o turistiche, e/o delle iniziative collaterali di cui al successivo art. 19, l'attività del mercato potrà essere prolungata anche nelle ore pomeridiane e serali.
4. Salvo giustificato motivo, le aziende partecipanti al mercato non potranno smontare la propria struttura o lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito.
5. L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione del mercato, o la sua temporanea dislocazione in altra sede, in occasione di manifestazioni di grande richiamo, quando, per il numero di visitatori esterni, si renda necessario disporre dell'intera area.

ART.13 - STRUTTURE DI VENDITA

1. Nell'ambito del mercato, sono ammesse solo banchi di vendita
2. Le strutture dovranno essere idonee all'uso, decorose, pulite.
3. Il banco di vendita dovrà avere forma e dimensioni che consentano uno svolgimento ottimale delle operazioni di commercializzazione e la migliore esposizione del prodotto ed essere dotato di contenitori per la raccolta di rifiuti.
4. E' consentita esclusivamente l'esposizione, all'interno dello spazio in concessione, di insegne, marchi e simboli sociali, nonché

l'installazione di elementi a bandiera, con l'identificazione dell'azienda agricola e del nome del produttore, al solo scopo di informare i consumatori sulla provenienza dei prodotti, e purché il loro impatto visivo sia il più contenuto possibile.

5. Forniture di energia elettrica e tavoli, sino a disponibilità, nella fase di sperimentazione, saranno messe a disposizione dall'Ente in forma gratuita.

6. Gli automezzi potranno essere parcheggiati nelle aree di sosta presenti sul territorio.

ART. 14 - MODALITÀ DI VENDITA

1. L'attività di vendita all'interno del mercato deve essere esercitata dal titolare dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società o cooperativa agricola, dai familiari coadiuvanti o dal personale dipendente regolarmente assunto da ciascuna azienda.

2. Ogni operatore dovrà esporre un cartello ben visibile con l'indicazione della denominazione dell'azienda agricola, del settore di appartenenza (ortofrutticolo, florovivaistico, lattiero caseario, zootecnico, ecc.) e della località da cui proviene.

3. Le imprese che applicano metodi di produzione biologica conformi alla regolamentazione comunitaria devono esporre l'attestazione di certificazione biologica rilasciata dall'organismo preposto al controllo.

4. In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con idonei strumenti comunicativi, i prodotti con marchi di qualità (DOP-IGP), i prodotti di agricoltura biologica, i vini DOC o DOCG, i prodotti DE-CO ed eventuali specifici marchi aziendali di prodotto.

5. I prodotti offerti in vendita devono essere pesati a mezzo di strumenti di pesatura omologati e adeguatamente revisionati; tali strumenti devono essere collocati frontalmente agli acquirenti, in modo che gli stessi possano controllare l'esattezza delle operazioni di pesatura.

ART. 15 - PREZZI

1. Gli operatori sono tenuti ad esporre in modo chiaro e visibile il prezzo di vendita dei prodotti, fornendo anche sulle etichette, o con appositi cartelli, indicazioni in lingua italiana, che facilitino la comprensione da parte del consumatore delle caratteristiche del prodotto.
2. Il Comune potrà effettuare rilevazioni periodiche sul prezzo di vendita dei prodotti, al fine di verificare che il mercato risponda all'obiettivo di garantire un concreto risparmio economico ai consumatori.
3. Nell'ambito del monitoraggio di cui al comma precedente, il Comune potrà richiedere agli operatori la presentazione del listino dei prezzi di vendita dei loro prodotti.
4. L'operatore che applichi prezzi non coerenti con gli obiettivi di cui al comma 2 e con le finalità del mercato potrà incorrere nelle sanzioni di cui al successivo art. 21.

ART. 16 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

1. Gli operatori sono tenuti a:
 - a) mantenere pulito il banco di vendita e curarne l'allestimento, sia per quanto riguarda l'esposizione delle merci, sia per quanto concerne i contenitori e le attrezzature destinati al trasporto o alla conservazione, in modo da valorizzare i prodotti ed assicurare una corretta e trasparente informazione ai consumatori;
 - b) non occupare spazi diversi o ulteriori rispetto a quelli in concessione;
 - c) non manomettere il suolo pubblico, salvo specifica autorizzazione;
 - d) garantire che la merce in vendita sia esposta in contenitori privi di loghi e marchi diversi da quelli della propria azienda, salvo che rientri nella fattispecie di cui all'art. 5 comma 3;
 - e) dare ampia visibilità ai prodotti insigniti dei marchi di qualità (DOP, IGP, DOC, DOCG e DE-CO) oltre alle produzioni biologiche e ai marchi aziendali di prodotto e di processo;

f) fare uso di attrezzature e vestiario adeguati e di materiali idonei, con particolare riguardo al rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro.

2. Non sono di norma ammesse operazioni di trasformazione dei prodotti durante il mercato salvo autorizzazioni al solo scopo dimostrativo.

3. Prima di iniziare l'attività, ogni operatore dovrà presentare la comunicazione di cui all'art. 4 comma 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228; copia della stessa dovrà essere esposta nel posteggio assegnato.

ART. 17- PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

1. Ogni operatore è tenuto ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti, secondo le disposizioni che saranno impartite.

2. Al termine di ogni mercato, gli operatori dovranno lasciare il proprio posteggio e le zone immediatamente circostanti completamente sgombre e pulite.

3. Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dal regolamento comunale per i servizi di nettezza urbana, o, in mancanza, quelle generali previste dal presente disciplinare per le violazioni delle disposizioni in esso contenute.

ART. 18 - DISPOSIZIONI IGIENICO-SANITARIE

1. L'attività del mercato dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti disposizioni igienico – sanitari, nazionali e comunitarie.

2. All'interno del mercato, sono ammesse eventuali attività di degustazione di prodotti agricoli da parte degli imprenditori, nel rispetto delle norme igienico- sanitarie vigenti.

3. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002.

ART. 19 - INIZIATIVE COLLATERALI DI PROMOZIONE

1. All'interno del mercato agricolo, oltre alla vendita dei prodotti, gli operatori concessionari di posteggio possono organizzare, anche singolarmente, le seguenti iniziative collaterali:

a) degustazione di prodotti e abbinamenti culinari tipici del territorio, nel rispetto delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie;

b) presentazione dei prodotti in vendita e/o dell'azienda di produzione, con l'utilizzo di mezzi audiovisivi, purché il livello sonoro non sia tale da recare disturbo al pubblico o agli altri operatori;

c) predisposizione di schede o pannelli di presentazione dell'azienda e dei prodotti, con indicazione dei periodi di reperibilità e dei relativi prezzi;

d) attività culturali, didattiche e dimostrative sui prodotti agricoli tradizionali del territorio di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati. Limitatamente a tali occasioni, potrà essere consentita la partecipazione anche di altre categorie di operatori economici (artigiani e commercianti), la cui attività sia legata alle caratteristiche del mercato o dell'iniziativa particolare.

2. Il Comune e gli altri soggetti, pubblici e privati, che operano nel campo, possono organizzare iniziative collaterali nell'ambito del mercato, e al di fuori degli spazi riservati agli espositori, principalmente per promuovere i prodotti tipici e quelli a denominazione comunale e sostenere l'attività dei trasformatori locali, ovvero di tutte quelle attività artigianali di trasformazione di materia prima alimentare locale e che promuovono la tipicità della lavorazione (produzione di salumi, prodotti dolciari e della panificazione, prodotti carni, trasformati vegetali, gastronomia e produzione di pasta fresca).

ART. 20 - CANONI E TRIBUTI

1. Ogni operatore assegnatario di posteggio è tenuto al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico, relativo alla superficie concessa e della tassa di smaltimento rifiuti, con le modalità e secondo le tariffe vigenti.

ART. 21 - VIGILANZA E SANZIONI

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 20.11.2007, eserciterà l'attività di controllo per verificare il rispetto delle disposizioni normative, nonché di quanto contenuto nel presente disciplinare.
2. Per le verifiche sulla provenienza e le caratteristiche dei prodotti, qualora si rendano necessarie specifiche conoscenze, l'Amministrazione comunale potrà avvalersi della collaborazione delle associazioni di categoria del settore agricolo o di esperti della materia, e/o rivolgersi, a seconda dei casi, all'ASL, ai NAS e al Corpo Forestale dello Stato.
3. Il Comune potrà inoltre richiedere agli operatori la documentazione necessaria tra i quali i fascicoli SIARL per verificare la tipologia di prodotto e il volume di produzione.
4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 4, non si computano, e si considerano quindi giustificate, le assenze documentate di cui all'art. 8 comma 3.
5. La perdita dei requisiti di cui all'art. 6 comporta la decadenza della concessione.
6. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente disciplinare saranno punite applicando le sanzioni previste dalle relative normative per le violazioni commesse.

ART. 22 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le presenze alla fase di sperimentazione non costituiranno titolo di preferenza nel caso in cui l'Ente deliberasse l'istituzione del mercato agricolo in forma permanente.

ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente provvedimento entra in vigore contestualmente alla data di esecutività della delibera con cui viene adottato.